

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il 2/03/10, la ricorrente, premesso di essere titolare di una carta di debito, emessa dall'intermediario, abilitata al prelievo ed al pagamento POS nei circuiti internazionali, lamenta il cattivo funzionamento della stessa negli anni 2008 - 2010, che ne ha reso necessaria la ripetuta sostituzione, con notevoli disagi e conseguente "*danno materiale ed emotivo*", come comunicato all'intermediario con reclamo del 11/01/10.

Dal detto reclamo, cui rinvia il ricorso, emerge che l'odierna ricorrente in più occasioni (agosto 2008 a Praga, aprile 2009 a Londra, agosto 2009 a Budapest, gennaio 2010 a Parigi) non ha potuto usufruire dei suddetti servizi, risultando bloccata l'operatività della carta.



Con controdeduzioni pervenute il 13/05/10, l'intermediario ha ribadito quanto già comunicato con sua del 18/02/10 nel riscontrare il reclamo di cui sopra, evidenziando che la cliente aveva sostituito n. 4 carte nel periodo in contestazione e che dalle indagini svolte non è emersa alcuna anomalia nel funzionamento delle stesse se non per l'ultima di esse, bloccata cautelativamente il 4/01/10 a seguito di ripetuti tentativi falliti di accesso, ai sensi dell'art. 6, IV comma, del relativo contratto.

L'intermediario ha anche evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la carta risultava utilizzata nell'agosto 2008 a Praga per due prelievi e, in ragione di quanto esposto, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

Diritto

Le generiche doglianze esposte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e nei relativi allegati non consentono a questo Collegio - nella cui competenza non rientra l'individuazione di eventuali cause tecniche di malfunzionamento dei sistemi informatici adottati dagli intermediari - di rilevare eventuali responsabilità dell'intermediario, la cui condotta deve pertanto ritenersi esente da censure.

L'esito delle indagini svolte dall'intermediario ha infatti evidenziato il difetto di alcuna anomalia nel funzionamento delle carte di debito delle quali è stata ed è titolare la ricorrente che, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, almeno in due occasioni, nell'agosto del 2008 (giorni 8/08 e 9/08/09), ha potuto usufruire del relativo servizio di prelievamento.

Quanto al blocco in data 4/01/10 mentre la cliente si trovava a Parigi, è appena il caso di osservare che lo stesso è stato correttamente disposto, in via cautelativa, a seguito di reiterati tentativi falliti di accesso, come previsto dall'art. 6, IV comma, delle previsioni contrattuali sottoscritte dalle parti.

Merita rilevare che le circostanze di cui sopra, ivi incluso l'esito delle indagini prontamente svolte dall'intermediario, sono rimaste del tutto incontestate nel corso del presente procedimento.

Infine, non è neppure chiaro se la ricorrente chieda la liquidazione dei danni lamentati, sia materiali che morali, dovendosi comunque rilevare, quanto ai



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

primi, il totale difetto di qualsiasi allegazione al riguardo e, quanto ai secondi, che la presente vicenda non rientra nella tipologia di danni non patrimoniali ritenuti risarcibili dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU 11/11/08 n. 26972) – al cui insegnamento questo Collegio si è già ripetutamente uniformato - non trattandosi né di pregiudizi conseguenti ad un fatto costituente reato, né di lesione di diritti costituzionalmente protetti e neppure di fattispecie per la quale sia normativamente previsto il risarcimento di tali danni.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS